

Le regole per le società a responsabilità limitata. La massima 151 del Consiglio notarile di Milano

Diritto di recesso «limitato»

Si può far valere se viene negato il gradimento al nuovo socio

Diritto di recesso condizionato per il socio della Srl soggetto al “mero gradimento”.

Se lo statuto di una Srl contiene una clausola di divieto di cessione delle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale oppure una clausola di “**mero gradimento**” nel caso in cui uno dei soci intenda cedere la propria quota, ogni socio di quella società, in qualsiasi momento della vita societaria, può esercitare il **diritto di recesso** dalla società stessa: lo sancisce l’articolo 2469, comma 2, del Codice civile. È però possibile – secondo la **massima 151**, di recente elaborata dal **Consiglio notarile di Milano** – inserire nello statuto della Srl che contiene una clausola di «mero gradimento», la previsione che limiti il diritto di recesso dei soci al solo caso in cui venga negato il gradimento richiesto dal socio, prospettando l’intenzione di cedere la propria partecipazione.

La clausola di gradimento subordina la cessione di una quota al consenso di un dato soggetto od organo (ad esempio, gli amministratori, i soci, taluno di essi) indicato dallo statuto per svolgere tale compito; e si articola in:

clausola di “mero” gradimento, quando il consenso alla cessione della quota non è soggetto a condizioni e limiti, ed è quindi una decisione del tutto discrezionale, dove non è necessario motivare il mancato gradimento;

clausola di “non mero” gradimento, quando il mancato gradimento deve invece trovare motivazione nel fatto che il soggetto a cui verrebbe ceduta la quota di partecipazione non abbia le caratteristiche richieste dallo statuto per entrare a far parte della compagine sociale.

Dato che la Srl è una società il cui capitale non è strutturalmente preordinato alla circolazione nel mercato, come accade invece per le azioni di Spa, lo statuto della Srl si presta a ospitare clausole che limitino o addirittura impediscano la cessione delle quote in cui il capitale sociale della Srl è suddiviso. Tuttavia, se si tratta di clausole che vietano del tutto la circolazione delle quote o subordinano la loro cessione a un gradimento assolutamente discrezionale, la legge consente che questa situazione di “prigionia” dei soci della Srl, originata da queste clausole, sia temperata dal diritto di recesso che costoro in ogni tempo possono esercitare

C’è però da considerare anche il rovescio della medaglia, in quanto si tratta di tutelare, con identica attenzione, esigenze contrastanti. Da un lato, occorre sottolineare che le clausole limitatrici della cessione delle quote di partecipazione sono pattuite dai soci stessi della Srl, per tutelarsi reciprocamente dall’evenienza di veder entrare nella compagine sociale soggetti non graditi.

D’altro lato, se è vero che le clausole di intransferibilità o di “mero gradimento” inserite nello statuto della Srl impediscono ai soci di quella società di fuoriuscire dalla compagine sociale, e se è vero che il diritto di recesso concesso dalla legge a qualsiasi socio in qualsiasi tempo è un’opportuna e inevitabile “valvola di sfogo”, è pure vero che l’esercizio del recesso può avere conseguenze anche rovinose per la società che può trovarsi a dover liquidare il socio recedente senza avere le necessarie risorse finanziarie e quindi può trovarsi nella condizione di doversi sciogliere.

Da qui la domanda: il diritto di recesso, che la legge consente in ogni tempo, può essere limitato, con riferimento alla presenza nello statuto della clausola di “mero gradimento”, al solo caso della mancata concessione del gradimento e, quindi, può disattivarsi il dettato dell’articolo 2469, comma 2 del Codice civile, che rende il diritto di recesso esercitabile in qualsiasi momento della vita sociale, per il solo fatto della presenza nello statuto della clausola di mero gradimento?

Secondo i notai milanesi la risposta è sì. Infatti, una conclusione in senso negativo sarebbe contraria al fondamento della norma: se la concessione del recesso in ogni tempo è coerente con la presenza nello statuto della clausola di intransferibilità assoluta

IL PUNTO La clausola di «mero gradimento» legittima l’uscita solo nel caso in cui viene impedito l’ingresso a un nuovo soggetto

delle quote di partecipazione al capitale sociale (perché così si evita l'imprigionamento del socio), altrettanto non può dirsi per il caso della clausola che preveda il gradimento mero. In questo caso, infatti, attribuire a tutti i soci, indiscriminatamente, la possibilità di recedere avrebbe un effetto opposto a quello tutelato dalla norma in esame: ciascun socio, maturata la decisione di uscire dalla compagine sociale, potrebbe arbitrariamente scegliere di recedere dalla società ottenendo la liquidazione della propria partecipazione, a carico degli altri soci, anche in assenza di soggetti intenzionati a comprare la sua partecipazione .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Angelo Busani